



FILIPPORE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
Viale Trento Trieste 4 - 42124 Reggio Emilia - ☎0522.437981/438922 Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357

E-Mail: rec01000p@istruzione.it - Web Page: www.filippore.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO CORSO SERALE

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 novembre 2017

Linee generali

Art. 1 - COMUNICAZIONI CON ALUNNI E GENITORI

I genitori degli studenti del serale possono essere coinvolti nel perseguimento del successo formativo del figlio nel caso in cui questi ultimi, pur essendo maggiorenni, siano ancora conviventi. Possono quindi chiedere colloqui al personale docente ed essere a loro volta contattati se gli insegnanti lo ritenessero utile.

Art. 2 - TASSA SCOLASTICA D'ISTITUTO

I contributi volontari versati dagli allievi alla scuola sono regolati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 3 - REGISTRO ELETTRONICO

1. La scuola è dotata di un registro elettronico per il controllo e la gestione di assenze, ritardi, uscite anticipate e relative giustificazioni. Ogni studente deve quindi essere in possesso di un badge (tessera magnetica) del cui uso è personalmente responsabile.
2. All'inizio dell'anno scolastico gli alunni maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni sono tenuti a ritirare in segreteria il badge, consegnato dietro versamento di una cauzione di 10 euro che verrà restituita alla riconsegna dello stesso a fine corso.
3. **Gli allievi devono essere in possesso del badge personale necessario per accedere a scuola.**
4. Il badge, dato in uso su cauzione, è strettamente personale e indispensabile per l'accesso a scuola. In caso di smarrimento o danneggiamento, il nuovo badge deve essere ritirato dall'alunno entro due giorni, previo versamento di un'ulteriore cauzione.
5. Lo studente è tenuto a consultare giornalmente il registro elettronico per essere aggiornato sulle comunicazioni organizzative, sulle attività programmate e per consultare i documenti allegati dai singoli insegnanti.

Art. 4 - Diritti degli studenti

1. L'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
2. La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
3. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
4. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
5. La partecipazione alle attività integrative e complementari disciplinate dal D.P.R. 567/96 e previste dal P.T.O.F. ;
6. Una valutazione trasparente e tempestiva;
7. Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
8. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.

Art. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Lo studente ha il dovere di frequentare assiduamente le lezioni.

2. Entrata

Gli studenti del serale possono entrare con un leggero ritardo motivato da impegni lavorativi o personali gravi; se il ritardo, però supera i 10 minuti, l'insegnante non è tenuto a riconoscere la presenza nella stessa ora.

Gli studenti possono assentarsi nell'ambito della stessa serata e rientrare per motivi eccezionali comunicati al coordinatore e/o agli insegnanti interessati. Possono essere sanzionate ripetute assenze alle ore centrali o parziali se non giustificate agli insegnanti e se avvengono in concomitanza con verifiche. Gli studenti sono autorizzati ad accedere ai locali in orario antecedente l'inizio delle lezioni a partire dalle ore 16 avvertendo il personale ATA e recandosi nelle aule per loro predisposte.

Per motivi legati alla sicurezza e all'assicurazione non è ammesso l'ingresso nella scuola di persone estranee ai corsi, non è possibile partecipare alle lezioni con figli minori né far partecipare come uditori persone non regolarmente iscritte

3. Uscite anticipate

L'alunno minorenne può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni soltanto se in presenza di un genitore o di una persona appositamente delegata, munita di delega scritta e di documento di riconoscimento, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

4. Assenze

4.1 Lo studente è tenuto a frequentare secondo obbligo di legge almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato; lo studente che ha superato il numero massimo di assenze non accede alla fin dell'anno scolastico alla valutazione, fatte salve le deroghe stabilite dal Collegio Docenti

4.2 E' compito dello studente, in caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto, sulle verifiche stabilite (come da registro elettronico) e sui compiti assegnati provvedendo al loro recupero.

Nel caso in cui uno studente sia assente ad una verifica, l'insegnante ha il diritto di somministrargliene una nuova già dal primo giorno di presenza a scuola (indipendentemente che l'ora sia di compresenza o meno es. TPSC/ info laboratorio) a meno che l'assenza sia stata prolungata e comunicata agli insegnanti per motivi gravi ed eccezionali o per motivi di lavoro. In caso di assenze strategiche ripetute il C.d.C nella persona del coordinatore comunica allo studente le eventualità di una verifica in qualsiasi momento successivo.

E' compito del singolo studente monitorare le proprie assenze, mentre il coordinatore di classe procede ad una stima alla fine della prima valutazione formale.

4.3 Ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale E-R n.º9/2015, non vi è più l'obbligo di certificazione medica anche per l'assenza scolastica superiore a cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva. Rimane la necessità di presentazione della certificazione qualora lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, vale a dire situazioni di particolare criticità delle quali si farà carico d'informare le ASL la Direzione Sanitaria Regionale.

5. Variazione orario per assenza docenti

Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad anticipare l'uscita degli allievi o a posticiparne l'entrata per l'indisponibilità degli insegnanti della classe. Se gli alunni sono minorenni si dovrà dare di ciò comunicazione ai genitori almeno un giorno prima. Nell'ora che precede l'uscita anticipata, l'insegnante verificherà se è stata apposta dal genitore la firma, per presa visione. Nel caso di mancata autorizzazione gli allievi non potranno lasciare l'istituto e verranno distribuiti nelle altre classi fino al termine dell'orario scolastico. Tutti gli altri devono uscire dall'Istituto.

6. Cellulari e lettori/riproduttori multimediali

6.1 L'uso dei cellulari è assolutamente vietato agli studenti e a tutto il personale docente e non docente. I cellulari devono essere spenti all'interno della scuola e custoditi in luogo non visibile. Se uno studente è sorpreso ad utilizzare il cellulare in classe, il docente è tenuto a farlo spegnere

6.2 L'uso di qualunque lettore/riproduttore multimediale e le riprese video sono vietati durante l'orario scolastico, ad eccezione dell'utilizzo prettamente didattico con l'autorizzazione del docente. Conseguentemente è vietato acquisire e/o divulgare in qualsiasi forma immagini, filmati o registrazioni vocali.

6.3 E' fatto assoluto divieto di inserire on line video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso, pena reato contro la privacy.

Saranno presi provvedimenti nel caso in cui si venisse a conoscenza di pubblicazione di calunnie e offese nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica. Gli atti di cyber-bullismo, cyber-stalking e sexting saranno sanzionati con rigorosi provvedimenti disciplinari, fermo restando le responsabilità sul piano penale e civile previste dalla legge.

7. Abbigliamento Docenti, ATA e studenti sono tenuti ad avere un abbigliamento consono all'ambiente educativo quale è la scuola.

8. Comportamento durante le lezioni

- a. E' vietato sostare nei corridoi, negli spazi esterni dell'edificio scolastico, nella stanza d'entrata dei bidelli, nei bagni, ad eccezione dei momenti di intervallo della serata
- b. Durante le lezioni gli alunni e i docenti non possono ricevere telefonate, visite di parenti o estranei tranne in casi di estrema necessità. Inoltre gli alunni non possono farsi indirizzare corrispondenza né altro all'istituto.
- c. E' vietato agli studenti e al personale docente e non docente mangiare o bere nei laboratori e in aula magna. In classe è consentito solo durante l'intervallo.
- d. Spetta ai docenti un accurato controllo delle uscite degli alunni durante l'ora di lezione, in modo che le stesse non abbiano a prolungarsi oltre il minimo necessario, per evitare situazioni di disturbo delle lezioni, indisciplina, pericolo per gli alunni stessi. Si utilizzerà la nota disciplinare nel caso di uscita prolungata.
- e. Se vengono riscontrati comportamenti scorretti durante le lezioni o durante la permanenza degli studenti nei locali dell'istituto e subito dopo non rientrano nella correttezza, gli insegnanti, dopo aver segnalato con apposita nota disciplinare l'infrazione, possono chiedere l'allontanamento dello studente dall'edificio scolastico
- f. Per gli studenti del serale viene dedicata un'aula in cui possono andare col permesso dell'insegnante
- g. Durante le lezioni gli studenti di una classe non possono interrompere le lezioni di altre classi per comunicazioni personali sia a docenti sia ad altri studenti, se non per motivi eccezionali e gravi
- h. È assolutamente vietato sporgersi o gettare oggetti dalle finestre.
- i. Durante gli spostamenti all'interno dell'istituto per recarsi in palestra o nei laboratori, ciascuna classe deve tenere un comportamento corretto.

- j. Ai sensi delle leggi vigenti è severamente vietato fumare all'interno e nelle aree di pertinenza dell'Istituto. Ogni docente è accertatore di fumo e come tale è tenuto a segnalare le infrazioni.
Per i trasgressori, si possono applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge nei confronti del fumo nei locali pubblici. Il medesimo divieto è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche.
Se il divieto di fumo è accertato all'interno degli ambienti scolastici, si provvede all'immediata sospensione di un giorno.

Art.6 - PORTE A SPINTA E SCALE ANTINCENDIO

Le porte a spinta e le scale antincendio vanno usate solo in situazione di emergenza. E' assolutamente vietato sostare sulle scale antincendio o uscire/entrare durante l'orario scolastico dalle porte a spinta.

Art.7 - Rispetto dei locali ed uso delle strutture

1. Il rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici è necessario per mantenere puliti ed accoglienti i locali scolastici; è necessario, quindi, che gli alunni si assumano la responsabilità dei locali e del corretto utilizzo delle attrezzature.
2. Le aule lasciate eccessivamente sporche (cartacce per terra ecc.) devono essere ripulite a carico della classe all'inizio del giorno successivo alla fine della lezione.
3. Gli atti di vandalismo sono sanzionati ed è richiesto il risarcimento dei danni provocati.
4. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo viene attribuito all'intera classe o alle classi del piano interessato o a tutte le classi, a seconda dei casi. L'interessato, la classe, le classi del piano o tutte le classi sono tenute a risarcire il danno.
5. Ognuno è responsabile delle proprie cose; gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti di valore o soldi.
6. La Scuola non risponde di furti e/o manomissioni, né di smarrimenti avvenuti nei locali scolastici.
7. L'accesso ai laboratori è consentito solo in presenza dei docenti. Nel caso di uso personale da parte degli studenti di una postazione PC essi potranno accedere ai laboratori dietro autorizzazione e controllo del personale ATA (Assistenti tecnici)
8. L'uso dei PC può avvenire esclusivamente solo sotto sorveglianza del docente per scopi esclusivamente didattici.

Art.8 - Parcheggio interno

L'istituto è dotato di un parcheggio interno non custodito

Tutti i mezzi devono essere parcheggiati nelle aree apposite non intralciando la circolazione, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta. L'istituto declina qualsiasi responsabilità relativa a danni arrecati ai mezzi in sosta.

Gli studenti del serale hanno accesso al parcheggio interno dalle ore 18.15 alle ore 19.00 per consentire l'entrata entro la fine della prima ora di lezione.

Art. 9 - Uso locali

L'Istituto è disponibile alla concessione delle proprie attrezzature a enti e associazioni riconosciute e presenti sul territorio nei limiti delle necessità previste del P.T.O.F. Nei casi in cui sia prevedibile un'usura o comunque un consumo con costi a carico dell'Istituto, il medesimo deve provvedere a richiedere il contributo forfettario stabilito dal Consiglio d'Istituto.

10.1 L'Istituto è disponibile alla concessione di soggiorno nei propri locali per studenti che richiedano di usufruire in casi particolari di un'aula ad essi dedicata esempio entrata anticipata o uscita posticipata previa richiesta formale (in cui si dichiara di avere problemi di trasporto abituale ed essendo di sera si richiede di attendere in un locale protetto e riscaldato) solo se mostrano responsabilità e rispetto delle persone e degli oggetti. In caso ciò non avvenga possono essere invitati a lasciare comunque l'istituto.

Art. 10 - Uso pullman

Per spostamenti di studenti dell'istituto, previsti in progetti didattici, i docenti interessati sono tenuti a prenotarsi nell'apposito registro compilandolo in ogni parte prevista.

È consentito l'uso del pullman previa domanda scritta al Dirigente Scolastico da parte dei docenti accompagnatori e previo il pagamento, da parte degli studenti, di una somma forfettaria stabilita dal Consiglio d'Istituto.

Art. 11 – Compiti dei coordinatori di classe

Rapporti tra scuola / C.d.C. e alunni/genitori;

Comunicazioni formali agli studenti e alla famiglia (es: C.d.C. straordinari per motivi disciplinari);

Collegamento tra Dirigente Scolastico e C.d.C., alunni, genitori;

Coordinamento tra C.d.C. / docente di sostegno e ASL;

Controllo delle assenze sul libretto e comunicazione alle famiglie, quando è il caso;

Controllo dei rapporti sul registro di classe e tenuta di un resoconto dettagliato; da aggiungere con elenco fatto dalla DS all'inizio dell'anno.

Distribuzione e controllo/raccolta dei tagliandi di ricevuta informazione/certificazione da parte della famiglia

Diffusione e controllo del rispetto, da parte della classe, del Regolamento d'Istituto

Art.12 - ORGANIZZAZIONE VIGILANZA ALUNNI

I collaboratori scolastici, durante le ore di lezione, devono vigilare nei corridoi, nei pressi dei bagni e delle uscite di sicurezza. Eventuali comportamenti scorretti devono essere segnalati agli insegnanti.

Ciascun insegnante è tenuto a registrare tempestivamente, con apposita nota disciplinare, eventuali comportamenti non corretti o non rispettosi del regolamento in caso ne sia testimone.

Art.13 - REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE Organizzazione

La visita d'istruzione rientra nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe e/o in un progetto didattico inserito nel P.T.O.F..

L'organizzazione di una visita d'istruzione (uno o più giorni) o di una gita/progetto parte solo dopo che il Consiglio di Classe l'ha approvata e ha individuato i docenti accompagnatori (riserve incluse). In seguito all'autorizzazione data dal D. S., sono contattate le agenzie di viaggio per la richiesta dei preventivi. **Partecipazione**

Per l'attuazione di una visita d'istruzione è necessaria la partecipazione di almeno il 75% degli studenti di una classe per le visite d'istruzione di un solo giorno; per le visite d'istruzione di più giorni è necessaria la partecipazione di almeno il 60% degli studenti di una classe. Il rispetto della percentuale di partecipazione è dimostrata dal versamento della caparra fissata dalla scuola e dall'impegno firmato da parte della famiglia. **Accompagnatori**

Gli accompagnatori devono essere di norma uno ogni 15 studenti o frazione. Per i viaggi all'estero con un gruppo di alunni non potrà partire un solo docente. Gli studenti diversamente abili deve essere accompagnato da un docente di sostegno o educatore o genitore a seconda delle competenze di autonomia degli stessi.

Durata

La durata delle visite d'istruzione è:

- Per le classi prime, seconde e terze di un solo giorno;
- Per le e classi quarte e quinte di un massimo di quattro/cinque giorni scolastici. Restituzione caparra

La caparra viene restituita secondo la normativa in vigore presso l'agenzia a cui è stata assegnato l'organizzazione del viaggio.

Programmazione

Si invitano pertanto i Consigli di classe, nella prima riunione aperta, a deliberare la programmazione delle varie attività dopo un'attenta discussione, e a verbalizzarle accuratamente (mete, accompagnatori, sostituti accompagnatori) poiché il verbale dei singoli consigli fa testo per l'effettuazione delle uscite.

In corso d'anno è consentito aggiungere alla programmazione eventuali uscite didattiche per eventi, mostre, rappresentazioni di particolare rilevanza. Tali uscite vanno comunicate in segreteria fino a un massimo di 3 giorni prima specificando i periodi interessati per intero al fine di facilitare il ricorso alle sostituzioni.

Non sono ammessi ripensamenti, soprattutto in fase di avanzata organizzazione dell'uscita, a meno che non intervengano gravi motivi disciplinari a consigliare la non effettuazione dell'uscita stessa.

La scelta di effettuare un'uscita o un viaggio deve essere giustificata dal buon comportamento disciplinare e andamento didattico della classe. È possibile non far partecipare all'uscita o al viaggio un allievo che si ritiene possa comportare problemi disciplinari per il gruppo o che ne abbia causati nelle uscite precedenti (sia nell'anno in corso che in quello precedente). Tale decisione deve essere motivata dal Consiglio di classe.

Le uscite sono parte integrante della programmazione didattica e culturale predisposta dall'inizio dell'anno scolastico.

Giorni concessi per uscite

Gli studenti e i docenti accompagnatori hanno a disposizione sette giorni all'anno, anche cumulabili, per effettuare viaggi ed uscite, più eventuali uscite didattiche svolte in orario di lezione; è possibile quindi effettuare in uno stesso anno più viaggi brevi solo se nel Consiglio di classe non vi sono altri docenti disponibili.

Per le classi del triennio iniziale è prevista la possibilità di un viaggio di istruzione in Italia di un solo giorno.

Per le classi del biennio finale fino a un massimo di cinque giorni sia in Italia che all'estero.

Elenco partecipanti e moduli

Il Coordinatore di classe consegna alla segreteria didattica la modulistica richiesta comprensiva dei seguenti documenti:

- a) richiesta viaggio/visita d'istruzione (approvato dal C. di Cl.);
- b) dichiarazioni di consenso delle famiglie;
- c) relazione finale (al rientro dal viaggio/visita d'istruzione).

Docente responsabile gita o capogita

E' cura dell'ufficio di dirigenza nominare un Docente responsabile o capo-gita per ciascun viaggio o uscita. Al docente capo-gita competono le scelte operative ed organizzative che si rendono necessarie durante l'uscita o il viaggio e alle sue decisioni devono uniformarsi sia gli altri accompagnatori sia gli studenti. E' dovere del docente capo-gita, al termine dell'uscita o viaggio, comunicare eventuali comportamenti degli studenti non conformi alle norme elementari di disciplina e di educazione e di conseguenza sollecitare i necessari provvedimenti disciplinari. Tali provvedimenti sono individuati dai rispettivi Consigli di classe, anche con riunioni straordinarie (ferme restando le competenze disciplinari del Dirigente d'istituto) e registrati nei fascicoli personali degli studenti.

Art.14 - REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le assemblee degli studenti, generali e di classe, si configurano a tutti gli effetti come attività didattiche educative.

I temi trattati e le modalità di svolgimento concorrono all'educazione dei giovani alla partecipazione alle scelte della società e al confronto; partecipazione e confronto si realizzano nelle forme della democrazia e attraverso i valori di cui essa è portatrice.

Art.15 - ASSEMBLEE DI CLASSE

1. La richiesta di assemblea di classe è presentata in forma scritta al Dirigente Scolastico/Collaboratore dai rappresentanti degli studenti eletti almeno 5 giorni prima della data prevista e utilizzando l'apposito modulo a disposizione presso la segreteria didattica.
2. Il Dirigente Scolastico/Collaboratore, in caso di accoglimento della domanda, vista il foglio e indica nel registro di classe il giorno e l'orario di svolgimento dell'assemblea.
3. La richiesta contiene, oltre all'ordine del giorno dell'assemblea di classe e alle firme dei rappresentanti, le firme dei docenti che mettono a disposizione le ore di lezione per l'assemblea. A questi docenti è assegnata la vigilanza per la durata dell'assemblea.
4. L'assemblea si svolge con il coordinamento dei rappresentanti e si occupa di temi di interesse diretto della classe.
5. Il verbale della riunione deve poi essere consegnato al Coordinatore di classe
6. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e sempre nelle stesse ore di lezione.
7. Una volta per anno scolastico, nel mese di ottobre, le assemblee di classe sono convocate dal Dirigente Scolastico per promuovere l'elezione dei rappresentanti degli studenti che restano in carica per l'intero anno scolastico.
8. Alla classe sono concesse, di norma, assemblee della durata di un'ora di lezione, in numero massimo di due ore per ogni mese di lezioni, esclusi maggio e giugno.
9. Non è concesso chiedere l'allontanamento dei docenti durante lo svolgimento dell'assemblea di classe, in quanto a loro compete il dovere della sorveglianza.
A sua discrezione e sotto la sua responsabilità, il docente può rimanere nelle vicinanze della porta dell'aula in cui si svolge l'assemblea. E se lo ritiene necessario non può essere impedita la partecipazione.

Art.16 - ASSEMBLEE D' ISTITUTO

1. La maggioranza degli studenti o del Comitato Studentesco regolarmente costituito ha diritto a presentare richiesta di assemblea generale degli studenti, su temi di rilevanza generale per l'educazione e la cultura; la richiesta deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data indicata per la riunione. Se è chiesta la partecipazione di esterni alla scuola con funzione di esperti, il termine è portato a 20 gg., in considerazione della necessità di convocare il Consiglio di Istituto, cui spetta di deliberare in proposito.
2. Gli studenti, in seguito alla notifica in classe della circolare del Dirigente Scolastico che informa dell'assemblea, si impegnano a comunicare ai genitori la data, il tema e il luogo dove si svolgerà l'assemblea.
3. Se le assemblee si tengono fuori dalla scuola i genitori degli alunni minorenni devono dichiarare per iscritto se intendono autorizzare la partecipazione del figlio esonerando la scuola da ogni responsabilità. Gli alunni maggiorenni sono comunque tenuti a firmare la dichiarazione di esonero di responsabilità da parte della scuola.
4. A tutti i docenti incaricati della prima ora di lezione spetta il compito della registrazione della presenza degli alunni. Può essere previsto il contro appello prima del termine dell'orario delle lezioni.
5. Il comitato studentesco istituisce il servizio di vigilanza e comunica per iscritto al Dirigente Scolastico i nominativi degli incaricati unitamente alla richiesta di assemblea.
6. Gli studenti sono tenuti all'attenzione e a un rispettoso ascolto degli interventi degli altri studenti, degli eventuali esperti, dei docenti; a rispettare i tempi dell'assemblea e a seguire lo svolgimento dei temi all'ordine del giorno; ad adottare, per la richiesta di uscire momentaneamente dall'aula dell'assemblea, le abituali forme, rivolgendosi ai rappresentanti del comitato studentesco incaricati della vigilanza.

7. In caso di violazione del regolamento dell'assemblea o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della riunione il Dirigente Scolastico ha il potere di intervenire con sospensione immediata dell'assemblea e con provvedimenti disciplinari.
8. Le assemblee d'istituto possono essere organizzate a monte ore, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
9. I docenti in servizio vigileranno sul regolare svolgimento dell'assemblea.

Art.17 - COMITATO STUDENTESCO

È regolarmente costituito dai quattro rappresentanti d'Istituto, dai rappresentanti alla Consulta e dai Peer dell'istituto.

Art. 18 – Primo soccorso

Gli studenti che accusano malori durante la loro permanenza a scuola, per i quali verrà chiamato il 118, dovranno essere accompagnati dal personale. Gli alunni maggiorenni se coscienti sono affidati al personale del 118 previa telefonata informativa ai genitori. La famiglia è informata tempestivamente dell'accaduto e deve recarsi al Pronto Soccorso nel più breve tempo possibile.

Art. 19 - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

“CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO”

Il voto del comportamento, secondo la delibera del Collegio dei Docenti, viene attribuito considerando i comportamenti relativi a:

- 1- frequenza: ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia...
- 2- impegno: materiale, studio, compiti....
- 3- rispetto dell'ambiente /strutture /cose delle persone e della scuola (laboratori, strumenti, sussidi.....)
- 4- rispetto delle persone (convivenza civile)
- 4- rispetto della normativa relativa ai telefonini e dispositivi elettronici.
- 5- rispetto della normativa relativa al fumo;
- 6- rispetto delle norme di sicurezza (responsabilità civile)
- 7- impegno rispetto all' offerta formativa del PTOF: visite di istruzione, progetti realizzati in collaborazione con il territorio, ASL ecc.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n° 249 del 24/06/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni con DPR 21.11.2007, n°235;

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la legge n°176 del 27/05/1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n°371 del 02.09.1998);

VISTA la direttiva del MPI n°104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTA la C.M. prot. N°3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n°169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

SENTITO il parere del Comitato degli Studenti del 18/11/2009

SENTITO il parere del Collegio Docenti espresso con delibera del 18/11/2009

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art.1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n°249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n°567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;

3. Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
4. Presentarsi alle verifiche stabilite con un anticipo di almeno 15 gg
5. Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio;
6. Prestare l'attenzione necessaria e richiesta dall'attività didattica programmata;
7. Avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
8. Non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità scolastica;
9. Condividere, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità;
10. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
11. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1;
12. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Dirigente Scolastico e/o dai regolamenti di istituto;
13. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola o di altri.

Art. 3 - Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi in ritardo alle lezioni;
- b) presentarsi in ritardo al cambio d'ora e/o d'aula;
- c) entrare senza registrazione elettronica (badge);
- d) non portare il materiale necessario per seguire le lezioni;
- e) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione (ad esempio giocare a carte durante le sostituzioni);
- f) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni e durante l'intervallo (es. spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula);
- g) mangiare e bere in aula;
- h) lasciare l'aula sporca;
- i) abbigliamento non adeguato (ad esempio cappello in classe/scuola);
- j) ritenere informazioni riportate da terzi come sufficienti a determinare ritorsioni o reazioni aggressive.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- b) fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal Regolamento della scuola;
- c) mangiare e bere nei laboratori e/o lasciarli sporchi;
- d) aprire le porte di sicurezza per uscire dall'edificio durante le ore di lezione e/o nei cambi d'ora;
- e) comportarsi scorrettamente e con superficialità durante le prove di evacuazione;
- f) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- g) bestemmare o usare espressioni volgari ed offensive;
- h) minacciare, insultare, umiliare o aggredire verbalmente, provocare con derisione o denigrazione di fronte ad altri anche se in presenza di un conflitto e/o anche se convinti di aver subito un'ingiustizia;
- i) ritenere informazioni riportate da terzi come sufficienti a determinare ritorsioni o reazioni aggressive; j) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- k) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- l) reiterare un comportamento scorretto (dopo 3 rapporti sul registro di classe).
- m) utilizzare in modo improprio e/o senza permesso i PC dell'istituto;
- n) utilizzare i social e le chat di classe in modo scorretto (ad es. offendendo o importunando i compagni)

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) insultare e umiliare i compagni, costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- b) insultare e umiliare Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA;
- c) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;

- d) compiere atti di vandalismo su cose (ad esempio manomettere il Registro di Classe o altri documenti scolastici);
- e) falsificare firme o utilizzare l'identità digitale altrui;
- f) compiere atti di violenza su persone;
- g) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno dell'istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori...);
- h) compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone;
- i) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti;
- j) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza l'autorizzazione degli interessati e senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa e registrazione.
- k) manomettere o alterare documenti scolastici compresi quelli in versione digitale.
- l) carpire ed utilizzare password del personale della scuola sia a fini personali che dei compagni.

4. In presenza di comportamenti non adeguati ai doveri descritti nell'art.2 e non menzionati nel presente art.3, l'Organo Collegiale predisposto può comunque valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione.

Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1:

Sono sanzionate dal docente, anche non della classe, che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie.

La sanzione prevista per l'art. 3.1. g, h è accompagnata dal compito di pulire l'aula da parte del responsabile, se individuato, o della classe.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti ripetizione per la mancanze ripetizione dall'art.3.2.

2. Le mancanze previste nell'art. 3.2, a), b), c), d), e), f), g) vengono sanzionate con ammonizione scritta sul registro di classe da parte dei Docenti e comunicate alle famiglie. (solo per gli alunni minorenni)

La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta anche l'invito alla consegna da parte dello studente del telefono cellulare al docente.

3. Il provvedimento di cui agli art. 3.2, h), i), j), k), l), m), n) e 3. che prevede la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, viene assunto dal Consiglio di Classe.

La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le mancanze gravissime di cui all'art. 3.3 possono essere anche punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.

Le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. Tali provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g) è sommamente condizionata all'immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che

consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti viene data comunicazione alle famiglie.

2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (telefonata con fonogramma, raccomandata a mano, fax).

3. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie sono avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

4. Lo studente o gli studenti coinvolti hanno diritto ad essere ascoltati dal coordinatore di classe ed eventualmente dal Dirigente Scolastico. A questa audizione può seguire:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato anche lo stesso giorno del contraddittorio (nel caso del Consiglio di classe) e entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio (nel caso del Consiglio d'Istituto).

2. Nella deliberazione della sanzione, è specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, sono esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto è data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico/coordinatore di classe, in forma scritta. La comunicazione riporta gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 - I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 - Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 - Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 10 - Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa è data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 11 - Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne dà esecuzione nei termini fissati dall'istituto di provenienza.

Art. 12 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato esposto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 13.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 13 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede
- Un docente designato dal Collegio Docenti, che designa anche un membro supplente
- Un genitore designato dal Consiglio d'istituto, che designa anche un membro supplente Uno studente eletto dal Comitato Studentesco, che designa anche un membro supplente.

Art. 14 - L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art.15 - L' Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art.16 - Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.17 - Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 18 - Il presente regolamento è affisso all'albo della scuola.